

"Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)."

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

In data 31 Marzo 2026, in Carrara (MS), via Risorgimento n. 66, si sono riuniti i seguenti signori:

Andrea Vatteroni, nato a Carrara (MS) il 05/06/1997, residente in Via Montia 8, Carrara (MS), Codice Fiscale VTTNDR97H05B832K;

Davide Farris, nato a Olbia (SS) il 27/09/1994, residente in Via Cagliari 27, Pauli Arbarei (SU), Codice Fiscale FRRDVD94P27G015S;

Melania Filidei, nata a Taranto (TA) il 13/01/2003, residente in Via dell'Argine 21, Calcinaia (PI), Codice Fiscale FLDMLN03A53L049K;

Michele Marchini, nato a Carrara (MS) il 17/02/1955, residente in Via della Bassa 139, Carrara (MS), Codice Fiscale MRCMHL55B17B832O;

Mattia Piccioli, nato a Carrara (MS) il 15/10/1998, residente in Via G. Marconi 9/F, Carrara (MS), Codice Fiscale PCCMTT98R15B832E;

Sophia Guadagnucci, nata a Carrara (MS) il 23/09/2003, residente in Piazza del Commercio 2B, Carrara (MS), Codice Fiscale GDGSPH03P63B832F;

Samba Diatta, nato a Bilassar (Senegal) il 27/04/1989, residente in Via della Resistenza 31,Follo,(SP), Codice Fiscale DTTSMB89D05Z343M

I suddetti componenti, di comune accordo,

convengono e stipulano quanto segue:



Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: 31 Marzo 2026

Firme dei soci fondatori:

1. Andrea Vatteroni (ANDREA VATTERONI)
2. Da vide Farris (DAVIDE FARRIS)
3. Filidei Melania (FILIDEI MELANIA)
4. Michele Marchini (MICHELE MARCHINI)
5. Mattia Piccioli (MATTIA PICCIOLI)
6. Sophia Guadagnucci (SOPHIA GUADAGNUCCI)
7. Samba Diatta (SAMBA DIATTA)



1. È costituita, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), un'Associazione denominata "AnarKino", che assumerà la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) e potrà utilizzare l'acronimo "APS" solo successivamente all'iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. L'Associazione ha sede legale in Carrara (MS), via Risorgimento n. 66.

3. L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

4. I soci fondatori dichiarano di aver preso visione dello Statuto, di approvarlo integralmente e di impegnarsi al suo rispetto.

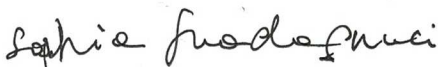
5. Viene nominato il primo Consiglio Direttivo nelle persone di:

Presidente: Michele Marchini 

Vicepresidente: Mattia Piccioli 

Segretaria: Melania Filidei 

Tesoriere: Andrea Vatteroni 

Consigliere: Sophia Guadagnucci 

Il Consiglio Direttivo resterà in carica secondo quanto previsto dallo Statuto.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AnarKino"

TITOLO I – COSTITUZIONE, FINALITÀ, DURATA

Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Natura e Sede

Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, in conformità al Codice Civile, alla Legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS), è costituita un'Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione "AnarKino APS".

L'Associazione ha natura di ente del Terzo Settore non riconosciuto, non ha scopo di lucro e si conforma alle disposizioni del CTS, nonché, per quanto compatibili, agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

L'acronimo "APS" e la denominazione "Associazione di Promozione Sociale" possono essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo successivamente all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La sede legale dell'Associazione è nel Comune di Carrara (MS).

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dall'Assemblea e non comporta modifica statutaria.

L'Associazione si fonda sui principi di democraticità, partecipazione, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, responsabilità, trasparenza e assenza di discriminazioni.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione è un ente non commerciale e senza scopo di lucro che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa si propone di:

contribuire all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione;

consentire ai propri associati e ai cittadini in genere crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita attraverso l'attività esercitata;

sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, al perseguimento del bene comune, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;

valorizzare il potenziale culturale, creativo e professionale delle persone, anche in un'ottica di crescita occupazionale;

favorire in particolare la partecipazione di giovani, donne, anziani e persone in condizione di svantaggio sociale, culturale o economico.

In particolare, l'Associazione opera per:

- a) promuovere e diffondere il linguaggio cinematografico e audiovisivo come forma di espressione culturale e strumento di coesione sociale;
- b) realizzare corsi, workshop, laboratori, cineforum, festival, rassegne e attività educative e formative;
- c) sviluppare produzioni audiovisive e progetti culturali con finalità sociali;
- d) operare in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi.

Nell'ambito delle proprie finalità, l'Associazione svolge in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente Statuto, in forma di azione volontaria, mutualità, erogazione gratuita di servizi o produzione e scambio di beni e servizi.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.

TITOLO II – ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 – Attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), dal presente Statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o con

soggetti pubblici e privati, e anche mediante la conduzione e la gestione di impianti, strutture e locali, le seguenti attività:

attività di interesse generale, svolte in via principale e prevalente;

attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

attività di raccolta fondi.

L'individuazione e l'organizzazione delle attività diverse, secondarie e strumentali sono demandate al Consiglio Direttivo, nel rispetto dei criteri e dei limiti normativi vigenti.

Art. 5 – Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) lett. i) – organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di particolare interesse sociale; nello specifico: produzione, post-produzione, distribuzione e diffusione di opere cinematografiche, documentaristiche e multimediali, nonché l'organizzazione di festival, rassegne, cineforum, eventi culturali e attività artistiche di interesse sociale;

b) lett. d) – educazione, istruzione e formazione professionale; nello specifico: workshop, corsi e laboratori di tecnica cinematografica e audiovisiva, anche finalizzati all'inclusione sociale, alla crescita personale e professionale, alla riduzione delle disuguaglianze e al contrasto di ogni forma di esclusione.

Art. 6 – Attività diverse, secondarie e strumentali

Per il raggiungimento delle proprie finalità e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. 107/2021, l'Associazione può esercitare e organizzare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

In particolare, può effettuare: a) attività a carattere commerciale strettamente funzionali al raggiungimento degli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento delle finalità associative consentita dalla normativa vigente; l'individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo; b) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del D.Lgs. 117/2017; c) la somministrazione di alimenti e

bevande nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesseraati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo la normativa vigente.

Art. 7 – Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, sia in forma occasionale sia in forma continuativa e organizzata, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e delle Linee Guida di cui al D.M. 9 giugno 2022.

Le attività di raccolta fondi possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, campagne di sottoscrizione, eventi di raccolta fondi, iniziative di autofinanziamento, donazioni e contributi liberali a sostegno delle finalità associative.

Art. 8 – Modalità di svolgimento delle attività

Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale l'Associazione privilegia gli apporti basati su prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Art. 9 – Volontari

I volontari sono persone che, per libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I volontari sono assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017; coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in apposito Registro dei Volontari.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Art. 10 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a euro 220.000 annui, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione, oppure in annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini previsti dalla legge.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige altresì il bilancio sociale secondo le Linee Guida ministeriali vigenti.

Le scritture contabili sono tenute ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 117/2017, per quanto applicabili.

Art. 11 – Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, nonché il bilancio sociale, ove previsto o redatto, sono affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati tramite il sito internet dell'Associazione, ove esistente.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a euro 100.000,00 annui, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

Art. 12 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

dalle eccedenze degli esercizi annuali;

da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

da contributi, donazioni, erogazioni liberali e lasciti;

da entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse, secondarie e strumentali;

da ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dallo Statuto.

Art. 13 – Divieto di distribuzione di utili

L'Associazione non ha scopo di lucro.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed

altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si applica quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 in materia di distribuzione indiretta di utili.

Art. 14 – Libri sociali e diritto di consultazione

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, sono tenuti:

il libro degli associati;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

il registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora nominato.

Il registro dei volontari può essere tenuto anche in formato elettronico secondo la normativa vigente.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali.

La richiesta di consultazione deve essere presentata per iscritto al Presidente o al Consiglio Direttivo, che stabilisce modalità, luogo e tempi per la consultazione, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e accessibilità.

Gli associati possono ottenere copia delle deliberazioni adottate, facendone richiesta al Presidente, che provvede entro 7 giorni dal ricevimento.

Le ulteriori modalità organizzative possono essere disciplinate dal Regolamento dell'Associazione.

TITOLO IV – GLI ASSOCIATI

Art. 15 – Ammissione

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che ne condividano le finalità e si impegnino a rispettarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti adottati.

L'ammissione è libera e volontaria. Non sono previste limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura, nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari opportunità.

La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. In caso di aspiranti associati minorenni, la domanda è presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale o tutoria.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 30 giorni dalla presentazione e ne comunica l'esito all'interessato.

L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto. Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione; l'Assemblea delibera in via definitiva nella prima riunione utile.

Il rapporto associativo ha carattere permanente e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 16 – Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

Ogni associato ha diritto a un voto in Assemblea, nel rispetto del principio di democraticità interna. Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli associati hanno diritto di:

partecipare alle attività dell'Associazione;

intervenire in Assemblea;

votare ed eleggere gli organi sociali;

essere eletti negli organi sociali secondo quanto previsto dallo Statuto;

esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dallo Statuto.

Gli associati sono tenuti:

all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;

al versamento della quota associativa annuale stabilita dall'organo competente.

La quota associativa è personale, intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Art. 17 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

dimissioni volontarie (recesso), da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

decesso;

morosità nel pagamento della quota associativa, secondo quanto stabilito dagli organi competenti;

esclusione per gravi motivi.

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento. Il recesso non dà diritto alla restituzione della quota associativa versata.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali violazione dello Statuto, dei regolamenti o comportamenti contrari alle finalità associative. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione; l'Assemblea delibera in via definitiva nella prima riunione utile.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 19 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. In tale ultimo caso il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e l'Assemblea è convocata entro i successivi 15 giorni, salvo comprovati impedimenti.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, inviata almeno 8 giorni prima della data fissata, contenente ordine del giorno, luogo (o modalità telematica), data e ora della riunione.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire e votare, nonché il rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di una sola delega scritta.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, salvo i casi in cui lo Statuto o la legge prevedano maggioranze diverse. Per l'elezione delle cariche sociali si vota a scrutinio segreto, anche con strumenti elettronici idonei a garantirne la segretezza.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 20 – Competenze dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

approvare il bilancio di esercizio;

eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;

eleggere e revocare il Presidente;

deliberare sulle modifiche dello Statuto;

deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

decidere sui ricorsi presentati dagli associati;

deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 21 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di cessazione di uno o più componenti prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione per cooptazione. I componenti cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea utile, che procede alla conferma o alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo:

attuа le deliberazioni dell'Assemblea;

cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

predispone il bilancio di esercizio;

delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;

determina l'ammontare della quota associativa annuale;

compie ogni atto necessario per il perseguimento delle finalità associative, salvo quelli riservati all'Assemblea o ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con comunicazione scritta (anche via e-mail) inviata almeno 3 giorni prima, contenente ordine del giorno, data, ora e luogo (o modalità telematica). Può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione con modalità analoghe a quelle previste per l'Assemblea.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione è redatto verbale.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile, in quanto compatibile.

Art. 22 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra gli associati. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Esercita i poteri di firma e compie gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 23 – Organo di controllo

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvede alla nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, o qualora tutti i componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'Organo di controllo può essere nominato anche in assenza di obbligo di legge, su deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del medesimo decreto e, una volta iscritta, indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, l'iscrizione avviene tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto.

Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, l'acronimo "APS" o la denominazione "Associazione di Promozione Sociale" non possono essere utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 25 – Modifiche statutarie

Per le modifiche da apportare al presente Statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione.

In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati aventi diritto al voto; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati aventi diritto al voto. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 26 – Trasformazione, fusione e scissione

L'Assemblea straordinaria può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile e nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), ove applicabili.

Per tali deliberazioni si applicano i medesimi quorum costitutivi e deliberativi previsti dal presente Statuto per le modifiche statutarie.

Art. 27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione del patrimonio residuo, anche indiretta, tra gli associati.

Art. 28 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: 31/03/2026

Firme dei soci fondatori:

1. Andrea Vatteroni (ANDREA VATERONI)
2. Davide Ferris (DAVIDE FERRIS)
3. Filidei Melania (FIUDEI MELANIA)
4. M. Marchini (MICHELE MARCHINI)
5. Mattia Piccoli (MATTIA PICCOLI)
6. Sophia Guadagnucci (SOPHIA GUADAGNUCCI)
7. Samba Diatta (SAMBA DIATTA)

"Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)."